


PORTO DI AGROPOLI

Destinazioni

- TRANSITO
- DIPORTO
- DIVING
- UNITA' DA PESCA OLTRE 10 m
- BUNKERAGGIO
- FORZE DELL'ORDINE E PUBBLICA UTILITA'
- ALAGGIO E VARD
- AREA INTERDETTA
- CHARTERAGGIO
- UNITA' DA PESCA FINO A 10 m
- COLLEGAMENTI



fonte: <http://burc.regione.campania.it>



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi nel porto di Agropoli, Comune di Agropoli.

Art. 1

Ambito portuale e planimetria

1. Ai fini del presente provvedimento l'ambito portuale del porto di Agropoli del Comune di Agropoli (d'ora innanzi, porto) è individuato nell'accordo stipulato tra il Settore Demanio Marittimo, Porti, Aeroporti, Opere marittime della Regione Campania e il Comune di Agropoli, e approvato dal decreto dirigenziale AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo n. 232 del 30 dicembre 2011.
2. Lo stralcio planimetrico allegato (d'ora innanzi, planimetria) costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Molo di sopraflutto, banchina di riva, molo di sottoflutto

1. Il tratto di banchina del molo di sopraflutto, a partire dalla testata per 20 metri circa, evidenziato in giallo nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'attività imprenditoriale d'ormeggio di unità da diporto, anche a mezzo pontili galleggianti.
2. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 1, della lunghezza di 57 metri circa, evidenziato in verde nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'ormeggio delle unità da diporto prevalentemente in transito.
3. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 2, della lunghezza di 260 metri circa, evidenziato in giallo nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'attività imprenditoriale d'ormeggio di unità da diporto, anche a mezzo pontili galleggianti.
4. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 3, della lunghezza di 40 metri circa, evidenziato in rosa nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'ormeggio delle imbarcazioni di imprese che svolgano attività diverse dal diporto, quali noleggio e charteraggio di imbarcazioni di grosse dimensioni.
5. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 4, della lunghezza di 43 metri circa, evidenziato in grigio nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'ormeggio delle unità da pesca di dimensioni superiori ai 10 metri, previa adozione di apposito provvedimento da parte dell'Ufficio circondariale marittimo di Agropoli, contenente le necessarie modalità, tempi ed eventuali franchigie.
6. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 5, della lunghezza di 10 metri circa, evidenziato in nero nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo devono essere lasciati liberi in quanto attigui e funzionali all'area occupata dal distributore di carburante. Il successivo tratto di banchina, di 20 metri circa, evidenziato in marrone nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati alle attività di rifornimento carburante, nel rispetto delle prescrizioni, modalità e tempi fissati dall'Ufficio circondariale marittimo di Agropoli con proprio provvedimento.
7. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 6, della lunghezza di 20 metri circa, evidenziato in rosso nella planimetria, il prospiciente specchio acqueo e l'area a terra retrostante sono destinati all'ormeggio delle unità navali militari, delle forze dell'ordine e di pubblica utilità.
8. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 7, della lunghezza di 20 metri circa, evidenziato in azzurro nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'ormeggio delle imbarcazioni di imprese che svolgano attività diverse dal diporto, quali attività turistiche e diving.

9. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 8, della lunghezza di 13 metri circa e lo scivolo d'alaggio, evidenziati in blu nella planimetria, sono destinati alle operazioni di varo ed alaggio, con carrello e gru su camion.
10. Il tratto di banchina successivo allo scivolo di cui al comma 10, della lunghezza di 15 metri circa, è destinato alle operazioni di varo ed alaggio con gru semovente. Il successivo tratto di banchina, della lunghezza di 10 metri circa, evidenziato in nero nella planimetria, e prospiciente specchio acqueo, devono essere lasciati liberi in quanto attigui all'area destinata al varo ed alaggio.
11. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 10, della lunghezza di 367 metri circa, evidenziato in giallo nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'attività imprenditoriale d'ormeggio di unità da diporto, anche a mezzo pontili galleggianti.
12. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 11, della lunghezza di 30 metri circa, evidenziato in rosa nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'ormeggio delle imbarcazioni di imprese che svolgano attività diverse dal diporto, quali noleggio e charteraggio di imbarcazioni di piccole dimensioni.
13. Lo scivolo posto in radice del molo di sottoflutto è destinato al varo ed alaggio di unità di piccole dimensioni.
14. Il tratto di banchina successivo allo scivolo di cui al comma 13, della lunghezza di 113 metri circa, evidenziato in arancione nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'ormeggio delle unità da pesca di dimensioni inferiori ai 10 metri, previa adozione di apposito provvedimento da parte dell'Ufficio circondariale marittimo di Agropoli, contenente le necessarie modalità, tempi ed eventuali franchigie.
15. La testata del molo di sottoflutto ed il tratto di banchina esterno, della lunghezza di 50 metri circa, evidenziato in viola nella planimetria, nonché il prospiciente specchio acqueo sono destinati ai collegamenti marittimi, previa adozione di apposito provvedimento da parte dell'Ufficio circondariale marittimo di Agropoli, contenente le necessarie modalità, tempi e prescrizioni.
16. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 15, della lunghezza di 70 metri circa, evidenziato in giallo nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'attività imprenditoriale d'ormeggio di unità da diporto.
17. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 16, fino alla radice del molo, evidenziato in nero nella planimetria, è interdetto a qualsiasi uso in quanto antistante la spiaggia utilizzata per attività elioterapiche e balneazione.
18. L'area a terra del molo di sopraflutto e la banchina di riva possono essere utilizzate come parcheggio autoveicoli, previa ordinanza dell'Ufficio circondariale marittimo di Agropoli ai sensi del Codice della Strada.
19. Le aree demaniali marittime retrostanti i tratti di banchina sopra individuati possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività portuali, marittime, commerciali e da diporto, nonché turistiche e culturali. È comunque possibile allocare, previa concessione demaniale marittima, strutture di facile rimozione e di contenute dimensioni, per finalità serventi, complementari o indispensabili rispetto ad altra attività di impresa legittimamente esercitata ai sensi del presente decreto.

Art. 3

Attività nel porto di Agropoli

1. L'ormeggio e la sosta di unità navali sono consentiti esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal presente provvedimento e, se non in aree oggetto di concessione demaniale marittima, devono essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio circondariale marittimo di Agropoli, previa adozione di apposita ordinanza ai sensi degli artt. 50 Cod. Nav., e artt. 38, 39 e 59 Reg. Cod. Nav., contenente indicazioni in merito a tipologia, caratteristiche e pescaggio delle unità, modalità, tempi ed eventuali franchigie, nonché ipotesi di deroga per circostanze eccezionali.
2. Lo sbarco dei prodotti del pescato e dei mitili è consentito esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal decreto dirigenziale AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo n. 9 del 24/02/2011, pubblicato sul BURC n. 14 del 28/02/2011, e ss. mm. e ii, e secondo le

modalità disciplinate dal decreto dirigenziale AGC Assistenza sanitaria–Settore Veterinario n. 12 del 11/03/2011 e ss. mm. e ii.

3. Le attività di varo ed alaggio sono consentite esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal presente provvedimento, su autorizzazione dell'Ufficio circondariale marittimo di Agropoli, previa adozione di apposito provvedimento da parte della medesima Autorità marittima, contenente le necessarie modalità, tempi ed eventuali tariffe e franchigie. Ove tali aree siano oggetto di concessione demaniale marittima, le modalità di utilizzo sono fissate dal concessionario, previa valutazione da parte della Regione Campania quale ente concedente, e dell'Autorità marittima sugli aspetti tecnico-nautici e di sicurezza.
4. Ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav. nel porto, compresi gli scali d'alaggio non in concessione, possono essere svolte operazioni nautiche in genere ed ogni altra attività imprenditoriale, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 19, l. n. 241/1990 in tema di segnalazione certificata di inizio attività. La SCIA, in duplice copia in bollo, contenente l'attestazione del possesso dei presupposti, dei requisiti di legge e di eventuali altri elementi preventivamente chiesti dalla P.A., deve essere presentata alla Regione Campania e all'Autorità marittima.
5. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 6.

Art. 4

Obblighi dei concessionari

1. I concessionari hanno l'obbligo di osservare il contenuto dei decreti dirigenziali AGC Trasporti e viabilità della Regione Campania n. 12 del 06/03/2008, pubblicato sul BURC n. 13 del 31/03/2008 e n. 133 del 05/10/2010, pubblicato sul BURC n. 67 del 11/10/2010.
2. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 6, e sono passibili di decadenza, ai sensi dell'art. 47, Cod. Nav.

Art. 5

Divieti

1. Salvo espresse deroghe contenute nel presente provvedimento, nel porto è vietato:
 - a) sostare o ancorare al di fuori delle aree destinate a tale scopo;
 - b) effettuare lavori di manutenzione dei natanti;
 - c) ingombrare con attrezzi da pesca, tender o oggetti vari le banchine, i moli e i pontili, nonché lavare oggetti e veicoli di qualsiasi tipo e dimensione.
2. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 6.

Art. 6

Sanzioni

1. Le violazioni del presente provvedimento sono soggette alle sanzioni previste dagli artt. 1161 e 1164 Cod. Nav., salvo che il fatto non costituisca reato o sia contemplato da altra speciale disciplina, compresa quella a tutela dell'ambiente marino.
2. Le occupazioni di aree a terra e a mare con veicoli, unità navali e ogni altra merce, materiale o manufatto, in violazione del presente provvedimento comportano, inoltre, la rimozione forzata a spese dell'interessato, ai sensi degli artt. 54 e 1161 Cod. Nav.
3. Per quanto non previsto nel presente provvedimento si applicano il Codice della Navigazione e il relativo Regolamento per l'esecuzione, nonché la normativa in materia ambientale, di diporto, pesca e sicurezza della navigazione.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore alla data di pubblicazione sul BURC.
2. A decorrere dalla stessa data non trovano più applicazione le disposizioni contenute nei decreti dirigenziali AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo e nelle ordinanze dell'Autorità marittima il cui contenuto sia in contrasto con le presenti disposizioni.